

Flavescenza dorata della vite: trattamento obbligatorio

Il Grapevine flavescente dorée phytoplasma, agente causale della flavescenza dorata della vite, continua a essere un organismo particolarmente pericoloso, di quarantena (OSaIV-DEFR-DATEC del 14 novembre 2019, RS 916.201), e assoggettato all'obbligo di notifica e di lotta.

Il 27 aprile 2022, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha emanato la Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione di Grapevine flavescente dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni (FF 2022 994), delimitando una zona infestata e una zona cuscinetto e ordinando una serie di misure di contenimento, basate sui seguenti criteri fondamentali:

- il controllo delle popolazioni dell'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*: è obbligatorio eseguire nella zona infestata e nella zona cuscinetto nella stagione vegetativa 2022 i trattamenti fitosanitari entro i termini notificati dal Servizio fitosanitario cantonale (SFC);
- l'utilizzo di materiale vivaistico sano, munito di passaporto fitosanitario;
- l'estirpo sistematico di piante sintomatiche per contenere la malattia ed evitare possibili gravi esplosioni epidemiche.

Per permettere l'attuazione della decisione dell'UFAG, la Sezione dell'agricoltura ha approvato, con decisione del 31 marzo 2022 (FU TI - 07.04.2022), delle direttive che prevedono l'esecuzione dei seguenti trattamenti fitosanitari, stabiliti dal Servizio fitosanitario federale:

- 1 trattamento con Movento SC (W 6742), prodotto omologato a base di spirotetramato, alla concentrazione dello 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura),

oppure

- 2 trattamenti a distanza di 14 giorni l'uno dall'altro con uno dei prodotti omologati a base di piretrine naturali alle seguenti concentrazioni e dosaggi:
 - Parexan N (W-5959), Piretro MAAG (W-5959-3), Gesal Natur-Insektizid (W-5959-2), concentrazione 0.1% (dose 1.6 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura);
 - Pyrethrum FS (W-5777), concentrazione 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura).

A titolo orientativo i trattamenti cadranno tra il 10 giugno e inizio luglio. Il periodo esatto per l'esecuzione dei trattamenti verrà definito dal Servizio fitosanitario cantonale sulla base di specifici monitoraggi e verrà comunicato per il tramite del "bollettino fitosanitario", pubblicato sul settimanale l'Agricoltore ticinese o inviato tramite newsletter con posta elettronica. Per l'iscrizione gratuita alla newsletter del SFC è necessario registrarsi sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Bollettino fitosanitario > Iscrizione online al Bollettino fitosanitario.

Per garantire la buona riuscita della lotta alla flavescenza dorata della vite vi chiediamo di dare massima divulgazione alle presenti informazioni, alle strategie di lotta e a collaborare per una loro corretta implementazione. Dove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, vi invitiamo a supportare i privati nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari obbligatori su piccole superfici o piccole piante di vite. L'omologazione del prodotto fitosanitario Movento, dotato di un profilo ecotossicologico favorevole e di attività sistemica, permette un'unica applicazione post-fiorale. Ciò consente di limitare i rischi e di ridurre significativamente i costi legati al trattamento. Inoltre, permette di intervenire più agevolmente in contesti spesso delicati come piccole parcelle o singole piante di vite in giardini privati.

Nell'esecuzione dei trattamenti è necessario:

- rispettare i dosaggi;
- trattare tutta la parete fogliare e i polloni eventualmente presenti sul tronco;
- eseguire il trattamento da solo (non miscelare prodotti diversi), al fine di evitare fenomeni di fitotossicità e garantire la migliore efficacia;
- rispettare le restrizioni che specificano i dispositivi di protezione necessari per la miscelazione dei prodotti, l'applicazione e i successivi lavori sul campo. Fare riferimento allo "Standard semplificato per la protezione degli utilizzatori" (https://psm-anwenderschutz-standard.shinyapps.io/AWS_V7_IT/);
- rispettare le distanze per evitare gli effetti della deriva e del dilavamento come previsto dall'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dall'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e dalle prescrizioni d'uso (frasi SPe) riportate in etichetta. Fare inoltre riferimento alle "Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari" dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- in caso di prodotti tossici per le api, mettere in atto le misure per proteggere gli insetti impollinatori nelle colture e nelle zone limitrofe durante l'applicazione. Fare riferimento alle prescrizioni riportate sull'etichetta del prodotto e alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica redatta da Agridea "Protezione delle api con l'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura";
- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica dei prodotti.

La Decisione federale con la lista dei Comuni interessati e le direttive cantonali sono pubblicati sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Informazioni > Basi legali Confederazione e Cantone Ticino. La cartina delle zone delimitate è pubblicata sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Guide e schede tecniche > Fitoplasmi.

Il Servizio fitosanitario cantonale è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario

Riccardo Battelli, riccardo.battelli@ti.ch, tel. 091 / 814 35 87